

## Jolly Hotels - Verbale di Accordo del 23/06/2000 su nuove aperture

### VERBALE DI ACCORDO

Add 23 giugno 2000 si sono incontrati presso il Jolly Hotel Vittorio Veneto di Roma:

- la Jolly Hotels rappresentata da i Sigg. Vignaga, Rossi, Baldi, Carnevale;
- il Coordinamento Nazionale assistito dalla FILCAMS-CGIL nella persona della Sig.ra Franceschini, Premessa della FISASCAT-CISL nelle persone dei Sigg. Marchetti e Piovesan, dalla UILTuCS nella persona del Sig. Fagnoli;

Premesso che:

- Jolly Hotels ha avviato una fase di forte espansione che prevede l'apertura nel presente anno di 5 nuovi alberghi in gestione diretta e di altrettante aperture per il 2001;
- le proficue e consolidate relazioni sindacali esistenti nell'ambito aziendale hanno generato sin dal 1980 accordi integrativi che hanno riconosciuto ai lavoratori quote di salario, aggiuntive ai minimi previsti dal CCNL;
- al fine di cogliere tutte le opportunità di investimento che il mercato italiano offre anche in realtà dove la Compagnia non attualmente presente o la situazione fortemente competitiva, Jolly Hotels ha chiesto di aprire una valutazione sulle modalità di applicazione di quanto previsto negli Accordi Integrativi per quanto attiene alle quote salariali in cifra fissa;
- Jolly Hotels ha dichiarato che un albergo mediamente - necessita di circa 4 anni per produrre un reale ritorno dell'investimento.

Le Parti hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Azienda, intendendo con le nuove aperture creare occupazione stabile, procedere secondo quanto previsto dall'art. 60 del [CCNL 10/2/99 AICA](#) e dal punto E) dell'Accordo Integrativo Aziendale del 16 luglio 1997;
2. ai dipendenti dei nuovi alberghi, ivi compresi quelli relativi agli alberghi esistenti nelle piazze di Genova e Vicenza, verranno applicati gli accordi integrativi Jolly Hotels (28 marzo 1980, 7 giugno 1983, 26 luglio 1988, [23 settembre 1993](#) e 16 luglio 1997), per quanto attiene la parte normativa ed economica;
3. ai dipendenti dei nuovi alberghi verrà applicato, dopo il terzo mese dalla data di apertura delle singole strutture, la parte economica in cifra fissa prevista dall'Accordo Integrativo del 26 luglio 1988;
4. per i lavoratori con contratto a part-time le somme di cui sopra saranno riproporzionate in relazione all'orario settimanale svolto;
5. tenendo conto di criteri attinenti il mercato in cui insistono gli alberghi di cui al punto 2), in sede di prossimo rinnovo dell'Accordo Integrativo 16/7/97 saranno definite le modalità e i tempi dell'applicazione della parte economica degli accordi integrativi su richiamati. Qualora entro il 1° febbraio 2001 l'Accordo Integrativo non fosse sottoscritto dette modalità verranno definite attraverso la contrattazione territoriale;
6. agli alberghi di nuova apertura il premio di produttività di albergo, previsto dall'Accordo Integrativo del 23 settembre 1993 e confermato nell'Accordo Integrativo del 16 luglio 1997, verrà applicato dal trimestre successivo a quello in cui avviene l'apertura;
7. agli alberghi di nuova apertura il premio di produttività generale istituito nell'Accordo Integrativo del 16 luglio 1997, sarà attribuito dal 2001. Pertanto, per l'anno 2000, non entreranno nella base di calcolo al fine della determinazione del G.O.P. di Compagnia. Nel caso in cui, a consuntivo 2000, detti alberghi maturassero un G.O.P. di produttività pari o superiore al G.O.P. tenuto a riferimento per il calcolo del premio di produttività generale, verranno corrisposti ai dipendenti ratei mensili di detto premio.

L.c.s.